



COMUNE DI ORGOSOLO

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A
ENTI PUBBLICI O SOGGETTI PRIVATI**

Allegato alla delibera C.C. del 29/05/2009 n. 17

CAPO I° (FINALITA')

Articolo 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'Articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Articolo 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Articolo 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'Articolo 8 della legge 8 D.Lg. 267/2000, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Articolo 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 10 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Articolo 5

Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'Articolo 10 citato può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

Articolo 6

1. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità d'accesso mediante affissione per quindici giorni all'albo pretorio e nei luoghi pubblici dei singoli programmi e dei bandi per l'assegnazione dei vari interventi;
2. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di iniziative che sono in contrasto con le norme regolamentari.

CAPO II°

(SETTORI D'INTERVENTO)

Articolo 7

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono i seguenti elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Attività culturali ed educative;
- e) Sviluppo economico e turistico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Nell'esame delle domande e proposte di intervento relative a ciascuno dei settori sopra indicati, si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- iniziative che si raccordano con quelle previste dal Comune;
- rilevanza sociale, economica e culturale;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale;
- programma (con l'indicazione di altre eventuali fonti di finanziamento);
- grado di coinvolgimento dei cittadini.

Non sono ammesse a finanziamento proposte di intervento con date concomitanti, eccetto le attività sportive già calendarizzate dalle Federazioni o dai Comitati.

ART. 8

(Esclusione dai finanziamenti)

1. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:

- Le associazioni costituite da un numero di soci inferiore a 5 (cinque);
- Gli enti pubblici o privati, le associazioni, le cooperative, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali o che abbiano pendenze di qualsiasi tipo nei confronti del Comune;
- Le attività rivolte esclusivamente o prevalentemente all'ambito interno del soggetto richiedente;
- Le attività promosse in settori di intervento per i quali l'offerta sia ritenuta sufficiente;
- Le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;
- Le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento o il diretto beneficio della comunità di Orgosolo

CAPO III°

(SOGGETTI AMMESSI)

Articolo 9

1. La concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a)- di enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b)- di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c)- di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione o del Comitato deve risultare da un atto approvato in data precedente la richiesta dell'intervento;

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici o privati, associazioni o comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO IV°

(CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE)

Articolo 10

Nel rispetto degli atti di programmazione approvati dal Consiglio (Bilancio di previsione e Relazione previsionale e programmatica) la Giunta Comunale entro il 30 Marzo di ogni anno approva il piano degli interventi specifici per ognuno dei settori previsti nel presente regolamento e i criteri di ammissione al finanziamento. Sulla base del piano e dei criteri deliberati dalla Giunta Comunale il Responsabile del Servizio approva il Bando per la concessione delle sovvenzioni.

Gli enti pubblici e privati e le associazioni debbono presentare entro il 30 APRILE di ciascun anno apposita istanza per la concessione di un contributo finanziario che deve essere utilizzato quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria e straordinaria da svolgersi nel corso dell'anno di riferimento, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale. L'istanza di concessione deve essere corredata da copia del bilancio di previsione per i soggetti legalmente costituiti o una previsione delle entrate e spese per tutti gli altri soggetti, unitamente al programma di attività che si intende svolgere nell'anno di riferimento, nonché del resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente. Per le richieste presentate nel primo anno di attività dovrà essere presentato esclusivamente il bilancio preventivo ed il programma per l'anno in corso .

Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto preveda, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni, o di quei beni artistici, storici, culturali , per

la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto , con impegno da parte del Comune di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.

L'assegnazione dei contributi finanziari concernenti gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato piano di spesa. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che a qualsiasi titolo, volontariamente, ad essa collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

Articolo 11

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese connesse alle manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'Articolo 9 e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività di cui all'Articolo 16.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il soggetto beneficiario dell'intervento e terzi soggetti per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 12

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Articolo 13

1. La concessione in uso di locali o di attrezzature di proprietà del Comune, alle associazioni che ne fanno richiesta è preceduta da una verifica effettuata da un responsabile comunale, alla presenza di un responsabile dell'associazione, per accertare lo stato dei luoghi e dei beni.
2. La concessione in uso prevede la compilazione di un apposito modulo che verrà predisposto dall'ufficio competente, nel quale è prevista la responsabilità per danni dovuti ad uso improprio od accidentale dei locali o delle attrezzature concesse.
3. Le spese di gestione dei locali: luce, acqua, utenze telefoniche, energie per il riscaldamento, pulizie e manutenzioni ordinarie, sono a carico delle associazioni che utilizzano i locali.
4. Nel caso in cui, i locali di proprietà del Comune non siano sufficienti ad ospitare tutte le associazioni operanti nel paese, l'Amministrazione può destinare lo stesso locale a più associazioni. In tal caso, le spese di gestione dei locali saranno divise tra le stesse.
5. La Giunta Comunale ha la facoltà di concedere l'autorizzazione per l'uso gratuito di locali e attrezzature ad associazioni che svolgano attività e iniziative di rilevante interesse sociale per la comunità tali da essere meritevoli di sostegno da parte dell'Ente.

CAPO V°

(ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO)

Articolo 14

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi *una-tantum* alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni e di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai capi III°, IV° e X°.

Articolo 15

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti sportivi e relative attrezzature a favore di soggetti che curano la pratica dello sport è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

CAPO VI° (SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO)

Articolo 16

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a)- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esse, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b)- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;

c)- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d)- a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e)- a contributi annuali a favore delle associazioni volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale dei locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c), e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Articolo 17

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente Articolo 15, si osservano le norme di cui agli artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento.

CAPO VII° (ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE)

Articolo 18

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a)- a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale,

b)- a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, cinematografiche e musicali di pregio artistico;

c)- a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;

d)- a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra la comunità locale ed altre comunità nazionali o straniere;

e)- a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Articolo 19

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai capi III°, IV° e X°.

CAPO VIII° (TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI)

Articolo 20

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a)- al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b)- alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
 - c)- alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalla norme di cui ai precedenti capi III°, IV° e X°.

CAPO IX° (PROCEDURE)

Articolo 21

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici debbono essere presentate ogni anno, entro il 30 Aprile di ogni anno e devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato, secondo l'art. 7, 3° comma, del presente regolamento.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli che verranno predisposti dall'ufficio competente secondo la finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Nella assegnazione dei finanziamenti, verrà data precedenza alle domande che presenteranno programmi di manifestazioni ed iniziative.
4. Le istanze indirizzate al Comune, presentate per le finalità di cui ai successivi articoli, dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico – amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'Art. 7, Legge n. 195 del 02.05.1974, e dall'Art. 4 della Legge n. 659, del 18.11.1981.

Articolo 22

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 10.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

CAPO X°

(INTERVENTI STRAORDINARI)

Articolo 23

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta municipale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
3. Si applicano per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi III°, IV° e IX°.

CAPO XI° (DISPOSIZIONI FINALI)

Articolo 24

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO

A

Contributo per la Gestione

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI ENTI,
ASSOCIAZIONI, COMITATI DA EFFETTUARSI NELL'ANNO**

Al Comune di ORGOSOLO

Il sottoscritt _____ nat_a _____
il _____ residente in _____ Via _____ n.
_____ nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del
_____ (1) con sede in _____ Via
_____ n. _____ fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a
sostegno dell'attività che (2) _____ predetto effettuerà in codesto
Comune nell'anno 200_, nel settore
_____ (3) secondo il programma allegato
alla presente.

l sottoscritt dichiara che (2) _____:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'Articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'Articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 200__ dell'importo di €. _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

_____, _____

firma

(1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato

(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'Articolo 7 del Regolamento Comunale.

ALLEGATO

B

Contributo per Manifestazioni ed iniziative

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI DA EFFETTUARSI NELL'ANNO: _____

Al Comune di ORGOSOLO

Il sottoscritt _____ nat_a _____
il _____ residente in _____ Via _____ n. _____
_____ nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante
del _____ (1) con sede in
_____ Via _____ n. _____ fa istanza per ottenere la
concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo
dal _____ al _____, della seguente manifestazione/iniziativa:

_____ (2)
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'allegato
Regolamento comunale.

l sottoscritt dichiara che (3) _____,
organizzatore della manifestazione /iniziativa:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'Articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'Articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata.
- che ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 200__ dell'importo di €. _____, per manifestazione /iniziativa avente finalità analoga a quella cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente, ad essa collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

ORGOSOLO

_____, _____

firma

- (1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato
(2) Illustrare le finalità della manifestazione od iniziativa.
(3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione

ALLEGATO

C

Prestito e utilizzo beni e locali comunali

ISTANZA PER LA CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI / IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di ORGOSOLO

Il sottoscritt _____ nat_a _____
il _____ residente in _____ Via _____ n. _____
_____ nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante
del _____ (1) con sede in
_____ Via _____ n. _____ fa istanza per
ottenere la concessione in uso del bene _____ appartenente al
Servizio _____ del Comune di Orgosoloi , nel periodo da _____ al _____
secondo le modalità del programma allegato alla presente richiesta

Il sottoscritt _____ dichiara di assumersi la responsabilità per eventuali danni dovuti ad uso improprio, anche accidentale del bene mobile /immobile concesso.

Si impegna a riconsegnare alla scadenza di utilizzo, il bene, completo di tutte le sue parti, pulito e privo di manomissioni al Servizio

Descrizione del bene Mobile /Immobile :

Per accettazione

Ufficio Comunale Responsabile

Orgosolo li, _____

ALLEGATO

B

Contributo per Manifestazioni ed iniziative

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI DA EFFETTUARSI NELL'ANNO :

Al Comune di ORGOSOLO

Il sottoscritt _____ nat_a _____
il _____ residente in _____ Via _____ n. _____
_____ nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante
del _____ (1) con sede in _____
Via _____ n. _____ fa istanza per
ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune , nel periodo
dal _____ al _____, della seguente manifestazione/
iniziativa: _____

_____ (2) secondo il
programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'allegato Regolamento
comunale.

Il sottoscritt dichiara che (3) _____,
organizzatore della manifestazione /iniziativa:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'Articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'Articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata.
- che ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 200__ dell'importo di € _____, per manifestazione /iniziativa avente finalità analoga a quella cui si riferisce la presente iniziativa;

- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____
organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente, ad essa collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

ORGOSOLOI

_____, _____

firma

-
- (1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato
 - (2) Illustrare le finalità della manifestazione od iniziativa.
 - (3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.